

Categorie dell'impresa

Possibili diverse tassonomie

- Per soggetti coinvolti
 - Individuale
 - Collettiva
- Per dimensione
 - Piccola (art. 2083)
 - Medio-grande
- Per attività
 - Agricola (art. 2135)
 - Commerciale (art. 2195)

Categorie dell'impresa

- Per legittimità
 - Lecita
 - Illecita
 - Con oggetto illecito esclusivo o violazione di autorizzazione
 - Casistica limitata (≠ impresa apparente)
 - Implica solo svantaggi (no vantaggi da condotta antigiuridica)
 - » Negata tutela del marchio (artt. 2569 ss.)
 - » Negata tutela nei confronti di concorrenti sleali (artt. 2598 ss.)
 - » Impossibile cessione unitaria dell'azienda (artt. 2555 ss.)
 - » Tutela di terzi con norme su crisi d'impresa
 - Se c'è solo violazione di divieto soggettivo, ma qualificazione imprenditoriale di attività
 - Impresa rimane, ma con sanzioni specifiche
 - » Ipotesi *Uber* per concorrenza sleale (*Trib. Torino* 22.3.2017; *CGUE* C-320/16, 10.4.2018)

Altre imprese

- Familiare (e azienda coniugale)
 - Impresa familiare
 - Art. 230*bis*
 - Natura individuale
 - Modello residuale (Cass. SS.UU. 23676/2014)
 - Azienda coniugale
 - Art. 177
 - Distinzione se costituita prima o in costanza di matrimonio
- Pubblica
- Sociale
- (Bancaria)
- (Assicurativa)

Impresa e professioni

- Impresa e professioni intellettuali

ADDE QUI QUALCOSA SU LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONI E IMPRESA

- Distinzione di politica normativa
- Ricaduta:
 - Scritture contabili
 - Iscrizione nel R.I.
 - [esclusione da procedure concorsuali]
- Professioni incluse in Titolo III (lavoro autonomo)
- Convergenza in art. 2238 c.c.: «esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa»
- Corollario: divieto di costituire società per l'esercizio della professione (ora rimosso)

Attenuazione della distinzione

- In generale: art. 2238² su sostituti o ausiliari (Capo I, sezz. II, III e IV, Titolo II non fino a rappresentanza commerciale, bensì su rapporto di lavoro)
- Ambito crisi: c'è comunque possibilità di applicazione di crisi da sovraindebitamento

Attenuazione della distinzione

- Ambito concorrenza UE (artt. 101 e 102 TFUE)
 - Applicazione anche a professionisti intellettuali in quanto impresa in senso europeo (v. *supra*, attività economica)
 - Decisione Comm. CE 30.1.1995 agenti proprietà industriale spagnoli
 - CGCE C-35/96 spedizionieri doganali
 - No intese restrittive di concorrenza: CGUE C-309/99; C-565/08

Attenuazione della distinzione

- Ricadute in Italia
 - Tariffe professionali come intese anticoncorrenziali (con norme di per sé applicabili solo ad imprese...)
 - Abolizione tariffe: d.lgs. 30/2006
 - Ma idem anche per sviamento clientela dopo cessione studio professionale (Cass. 2860/2010, anche se senza citazione esplicita di azienda, ma con analoga conclusione)
 - Applicazione estensiva di disposizioni su
 - Marchi (art. 19 c.p.i., non esclusività di imprenditore)
 - Concorrenza sleale (Trib. Milano 6.6.2017)
 - Ammissione di società tra professionisti (l. 183/2011), con problema teorico annesso di società (forse) senza impresa (comunque in sostanza irrilevante per la crisi)
 - Professioni regolate (d.m. 34/2013)
 - Professioni non regolate (l. 4/2013)

Ibridazione in UE

- Attraverso il riconoscimento di una figura unica (comprensiva di imprenditore e professionista) che fa da contraltare al «consumatore» (ossia chi agisce al di fuori dell'attività imprenditoriale)
 - Presente in diverse direttive UE
 - Ambito del diritto dei consumatori

Piccolo imprenditore... e dintorni

- Ragioni della distinzione
 - Sottrazione da statuto di imprenditore commerciale medio/grande
 - Esigenza di adeguamento in ragione di dimensioni dell'impresa presente anche in norme diverse (es.: in materia di bilancio, di scritture contabili, ecc...)
 - In origine sottratti a fallimento e altre procedure concorsuali (art. 2221; in via di abrogazione a partire da 1.9.2021. Forse...)
 - No iscrizione a RI; no scritture contabili

Piccolo imprenditore... e dintorni

- Definizione (codicistica) ex art. 2083
 - Figure tipiche:
 - Coltivatore diretto del fondo
 - » Ma ci sono norme speciali (l. 203/1982, art. 6: definizione non coerente con art. 2083 [lavoro proprio o familiare deve costituire almeno 1/3 di forza lavoro occorrente normalmente...])
 - Artigiano
 - » Ma ci sono norme speciali (legge quadro sull'artigianato: l. 443/1985; v. sotto)
 - Piccolo commerciante
 - » Ma cosa vuol dire «piccolo»? Vedi sotto.

Piccolo imprenditore... e dintorni

- Clausola generale:
 - Prevalenza del lavoro proprio (dell'imprenditore) e dei suoi familiari su altri fattori produttivi
 - » Lavoro altrui
 - » Capitale
 - Come valutare prevalenza?
 - » Quantitativa?
 - » Qualitativo/funzionale?
 - » Mix!

In particolare: l'artigiano

- Art. 2 LQA

«È imprenditore artigiano colui che esercita **personalmente, professionalmente e in qualità di titolare**, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e **svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.**»

- E quindi, è artigiana (art. 3 LQA)...

«...l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per **scopo prevalente** lo svolgimento di un'attività di **produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi**, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie

In particolare: l'artigiano

È artigiana l'impresa che, **nei limiti dimensionali di cui alla presente legge** e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di **società**, anche **cooperativa**, **escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni**, a condizione che la **maggioranza dei soci**, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in **prevalenza lavoro personale**, anche **manuale**, nel processo produttivo e **che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.**»

- E peraltro può essere in forma di s.r.l. o di s.a.s. se socio unico o ciascun accomandatario, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, non è socio unico di altra s.r.l. o socio di altra s.a.s.

- Ma quali sono i requisiti dimensionali? (art. 4 LQA)

«c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; **il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40** a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti»

In particolare: l'artigiano

- **Tutti parenti???**
- **Nota finale: il privilegio artigiano (art. 2751*bis*^{1, n.5})**
 - Creditore artigiano ha diritto ad essere preferito ad altri creditori per la soddisfazione del suo credito relativo a corrispettivi dei servizi prestati e vendita dei manufatti

Come si concilia...

- ...con l'art. 2083?
- A questo punto si pone la necessità di comprendere se artigiano sia *sempre* piccolo imprenditore
- Ai fini codicistici, l'artigiano sarà piccolo imprenditore se c'è rispetto di prevalenza di lavoro proprio e dei propri familiari rispetto ad ogni altro fattore produttivo
 - Medesima soluzione possibile per il coltivatore diretto del fondo

Quindi...

- Art. 2083 non è del tutto esaustivo nel definire il piccolo imprenditore
 - Previgente art. 1 l.fall. esonerava dal fallimento imprenditori commerciali con
 - Reddito imponibile inferiore alla soglia minima di imposta di ricchezza mobile; e
 - Con capitale investito non superiore a ~~30.000~~ 900.000 lire
 - Entrambi superati (modifica tributaria e sentenza C. Cost. 570/1989)
- Modifiche normative in tema fallimentare incidenti su piccola impresa

Legge fallimentare

- Art. 1: ripresa di criteri dimensionali per soglia di non fallibilità (senza menzione di p.i.)
- Possesso congiunto di tre requisiti, nei tre esercizi precedenti la data di deposito di istanza di fallimento:
 - Attivo patrimoniale $\leq \text{€ } 300.000$
 - Discusso se comprenda beni in disponibilità piena di impresa, ma non di sua proprietà
 - Ricavi lordi $\leq \text{€ } 200.000$
 - Discusso se comprenda ricavi straordinari
 - Esposizione debitoria $\leq \text{€ } 500.000$
- Problema di fondo: attesa la corrente persistenza in vigore dell'art. 2221, sopra soglia ma con prevalenza di lavoro proprio o dei familiari dell'imprenditore, determina fallibilità, o no?

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

- Nozione di impresa minore (art. 2, lett. d) e art. 121)
- Medesimi parametri stabiliti da l.fall.
- Questione se si debbano intendere tali parametri come integrazione di art. 2083 c.c., per cui
 - 2083 + rispetto dei limiti CCII ► p.i.
 - 2083 senza rispetto limiti CCII ► NON p.i.
 - NON 2083 ma rispetto limiti CCII ► impresa minore
 - NON 2083 senza rispetto limiti CCII ► NON impresa minore (esclusione di liquidazione giudiziale)

Piccola impresa e UE

- Raccomandazione 2003/361/CE
- Distinzione:
 - Microimprese
 - Impiega < 10 dipendenti
 - Fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 2 M€
 - Piccole imprese
 - Impiega < 50 dipendenti
 - Fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 10 M€
 - Medie imprese – PMI
 - Impiega < 250 dipendenti
 - Fatturato annuo ≤ 50 M€
 - Totale di bilancio annuo ≤ 43 M€

Ricadute in Italia?

- Statuto delle imprese (l. 180/2011)
- PMI innovative (d.l. 3/2015)
- S.r.l. PMI (d.l. 50/2017)
 - Rilievo peculiare per il *crowdfunding*
- In particolare per microimprese: talvolta equiparate a consumatore per tutelarle
 - Es.: art. 118 t.u.b.

Figure affini alla piccola impresa: impresa familiare e azienda coniugale

- Punto comune: rilevanza di profilo familiare
- I.F.: 230**bis** c.c.
 - Ideata per tutelare familiari di imprenditore (collaborazione continuativa a impresa individuale)
 - Diritti dei collaboratori (mero diritto di credito):
 - Mantenimento
 - Partecipazione agli utili in proporzione a lavoro prestato
 - Su beni acquistati con gli utili e sull'incremento di valore dell'azienda
 - Prelazione reale in caso di divisione ereditaria o trasferimento
 - Partecipazione trasferibili solo ad altri membri della famiglia con consenso unanime
 - Possibile liquidazione in denaro ad uscita

Segue

- Gestione:
 - Ordinaria: esclusiva di imprenditore
 - Straordinaria: a maggioranza dei familiari, per teste
- Figura residuale (Cass. SS.UU. 23676/2014)
- A.C.: 177 c.c.
 - *Ratio* è *affectio familiaris*, non *affectio societatis*: possibile forma societaria, ma solo previa scelta espressa
 - 177¹: costituita e gestita da entrambi i coniugi dopo matrimonio (entrambi imprenditori)
 - 177²: costituita da un solo coniuge prima di matrimonio e gestita dopo da entrambi (solo primo coniuge imprenditore)
 - Parziale autonomia patrimoniale: creditori di comunione possono rivalersi in via sussidiaria su patrimonio personale dei coniugi fino a metà del credito (art. 190)
 - Gestione:
 - Ordinaria: disgiunta
 - Straordinaria: congiunta